

Tabella ALLEGATO 5

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA- Disegno di legge recante: “Riordino della disciplina delle attività ricettive”

delibera del 26 luglio 2007, n 28/16 – estratto-

Articolo 11 - *Specificazione delle aziende ricettive alberghiere*

*“Assumono la denominazione di “albergo diffuso” **gli alberghi** che forniscono **alloggio e altri servizi in camere, dislocate in più stabili separati esistenti ubicati in un centro abitato, integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune ed, eventualmente, degli altri servizi offerti. Le unità abitative, distanti non più di 300 metri effettivi dallo stabile nel quale è ubicato il servizio di ricevimento, sono caratterizzate da uno stile riconoscibile, uniforme e rispettoso dell’identità del luogo e sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra loro omogenei. L’albergo diffuso è dotato di strutture e servizi ricettivi riferiti al livello di **classificazione corrispondente almeno alle tre stelle.**”***

Articolo 50

“ Con riferimento esclusivo alle tipologie indicate al comma 1, il Comune potrà autorizzare lo svolgimento delle attività ricettive anche con parametri inferiori a quelli già stabiliti, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica dell’abbattimento delle stesse e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza e l’ospitalità delle persone diversamente abili.*

** tra cui gli alberghi diffusi , n.d.A).*

[back](#)